



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2992/2021, avente ad oggetto “azione di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale”,

Tra

MINISTERO DELLA CULTURA, GIÀ MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (C.F. 94251650480), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 80039250487), presso i cui Uffici, in Firenze, in Via degli Arazzieri N. 4, è legalmente domiciliato

ATTORE

E

STUDI D’ARTE CAVE MICHELANGELO SRL, con sede in Carrara (MS), in Via Piave N. 32, con P. IVA 01026670453, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Firenze, in Piazza San Jacopino N. 7 (studio legale Avv. Pancani), presso l’Avv. Adolfo Tolini, che anche disgiuntamente dall’Avv. Antonio Battolla la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

BRIONI S.P.A. (C.F. e P. IVA 00060990686), con sede a Roma, in Piazza di San Bernardo N. 101, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Mansani, Maria Luigia Franceschelli, Francesco Banterle e Maria Beatrice Guardi del Foro di Milano, nonché dall’Avv. Lorenzo Vettori del Foro di Firenze, in virtù di procura sub Allegato A ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Via Cavour N. 80, Firenze

CONVENUTA



CONCLUSIONI

Per il Ministero attore:

“Voglia codesto On.le Tribunale, in accoglimento delle presenti domande, in riferimento all'utilizzo abusivo dell'immagine del David da parte di Studi d'Arte - Cave Michelangelo s.r.l.:

preliminarmente e in via cautelare fissare immediata udienza ex artt. 664 quater e sexies c.p.c. ed all'esito, nel contraddittorio delle parti:

- accertare e dichiarare l'utilizzo non autorizzato da parte della società Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo;

- inibire a Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine del David in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza;

- ordinare a Studi d'Arte - Cave Michelangelo s.r.l in persona del suo legale rappresentante p.t. la rimozione delle immagini riproducenti il David di Michelangelo o parti di esso, pubblicate all'interno dei siti della società; in particolare le pagine che contengono l'immagine di cui sopra sono dettagliate e comprendono le seguenti sezioni del sito:

1. <https://www.studidarte.it/>
2. <https://www.studidarte.it/azienda/staff/>
3. <https://www.studidarte.it/azienda/laboratorio/>
4. <https://www.studidarte.it/le-cave/>
5. <https://www.studidarte.it/materiali/>
6. <https://www.studidarte.it/materiali/marmi/>
7. <https://www.studidarte.it/materiali/graniti/>
8. <https://www.studidarte.it/materiali/travertini/>
9. <https://www.studidarte.it/materiali/onici/>
10. <https://www.studidarte.it/materiali/pietre/>
11. <https://www.studidarte.it/lavorazioni/scultura/>
12. <https://www.studidarte.it/lavorazioni/architettura/>
13. <https://www.studidarte.it/lavorazioni/restauro/>
14. <https://www.studidarte.it/realizzazioni/>
15. <https://www.studidarte.it/operativita/progettazione/>
16. <https://www.studidarte.it/operativita/lavorazione/>
17. <https://www.studidarte.it/operativita/installazioni/>
18. <https://www.studidarte.it/servizi/consulenza/>



19. <https://www.studidarte.it/servizi/modelli/>
20. <https://www.studidarte.it/servizi/formatura/>
21. <https://www.studidarte.it/servizi/calco/>
22. <https://www.studidarte.it/premio-michelangelo/>
23. <https://www.studidarte.it/category/eventi/>
24. <https://www.studidarte.it/contatti/>
25. <https://www.studidarte.it/2016/07/13/un-david-tatuato-per-la-settimana-michelangiolesca/>
26. <https://www.studidarte.it/2016/07/15/il-david-di-michelangelo-si-tinge-di-nero/>

- ordinare a Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare l'immagine del David quali calchi, software, macchinari e quant'altro sia necessario a tale scopo, il tutto sia presso la società convenuta che presso terzi che li detengano e/o ne facciano commercio e/o ne abbiano, comunque, la disponibilità; quanto alla statua o alle statue del David realizzate dalla società Studi d'Arte Cave Michelangelo srl, inibirne ogni utilizzo futuro;

- condannare Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di € 10.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare, o anche per il caso di eventuale ripresa dell'utilizzo abusivo dopo la sospensione dell'attività illecita per ordine del giudice;

nel merito, previa conferma dell'ordinanza cautelare qui richiesta:

- accertata l'illiceità della condotta posta in essere Studi D'Arte - Cave Michelangelo s.r.l. per l'utilizzo abusivo dell'immagine sui propri siti internet, condannare la società convenuta al risarcimento del danno all'immagine, nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da determinarsi nel corso del giudizio anche all'esito di espletanda C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- in via subordinata, condannare Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore di parte attrice dei vantaggi economici abusivamente ottenuti a titolo di arricchimento senza causa;

in riferimento alla campagna pubblicitaria realizzata da Brioni s.p.a. in concorso con Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. nell'anno 2018, nel merito:

- accertata l'illiceità della condotta posta in essere da Brioni s.p.a e Studi D'Arte Cave Michelangelo s.r.l. per i fatti di cui in narrativa, condannare in solido le società convenute al risarcimento del danno all'immagine, nelle sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, per l'illegittima ed abusiva



riproduzione del David di Michelangelo, nella misura da determinarsi nel corso del giudizio anche all'esito di espletanda C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

- in via subordinata, condannare Brioni s.p.a. e Studi d'Arte – Cave Michelangelo s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. alla corresponsione in favore di parte attrice dei vantaggi economici abusivamente ottenuti a titolo di arricchimento senza causa;

per entrambe le fattispecie, voglia in ogni caso codesto On.le Tribunale disporre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c., a cura e spese delle società convenute, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni online, nonché sul sito internet, su youtube e sulla pagina instagram delle società Brioni s.p.a. e Studi d'Arte Cave Michelangelo s.r.l., stabilendo altresì il termine per l'inserzione, scaduto il quale potrà procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dalle obbligate. Vinte le spese”.

Per la convenuta Studi d'Arte:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in forza delle causali azionate in narrativa,

NEL RITO

Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore alternativamente del Tribunale di Massa o del Tribunale di Roma

NEL MERITO

Respingere tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che nulle per indeterminatezza del petitum, prescritte e comunque non provate Nella ipotesi denegata e non creduta che la domanda attrice in relazione alla campagna Bespoke possa trovare accoglimento totale o parziale, salvo in ogni caso gravame sul punto, accertare e dichiarare il concorso di SACM nella causazione di eventuali danni nella misura minima e marginale che sarà ritenuta congrua e di giustizia, ritenendola del tutto estranea alla attività di merchandising e/o all'allestimento di show-room proprie della co-convenuta Brioni spa

Nella non creduta ipotesi che permangano dubbi in merito alla lettura degli artt. 106 – 107 e 108 CBC:

a) voglia rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: “ E' compatibile con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con la Direttiva 2006/116/CE e la Direttiva 2019/790/UE concernenti la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, una disciplina nazionale che regolamenti l'uso delle opere artistiche classificate come beni culturali custoditi dalla pubblica amministrazione e che riconosca un diritto esclusivo di utilizzazione



economica sulla riproduzione, in qualsiasi forma e modo, di tali opere artistiche contro sfruttamenti economici non autorizzati, senza limiti temporali e in ogni caso oltre i termini della protezione del diritto d'autore ? “

b) Voglia rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli art. 106 - 107 e 108 CBC nella parte in cui impongono sostanzialmente una imposta al contribuente in violazione del diritto di libertà economica privata tutelato dall'art 41 della Costituzione nonché in misura fissa tale da violare il principio di capacità contributiva del contribuente e di progressività della tassazione tutelati dall'art 53 della Costituzione

c) Voglia rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 106-107 e 108 CBC nella parte in cui attribuendo il diritto alla immagine dei beni culturali custoditi presso Enti pubblici violano le previsioni ed i principi di eguaglianza, tutela della ricerca scientifica e tecnica, promozione dell'artigianato, libertà di iniziativa economica privata tutelati dagli artt. 3,9,41, e 43 della Costituzione

In via istruttoria, si reitera la produzione di tutti i documenti già allegati in corso di causa e si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie meglio indicate nella propria memoria istruttoria del 07 Aprile 2022 da intendersi integralmente richiamata e trascritta con rigetto delle istanze istruttorie avanzate da parte attrice riportandosi alla propria memoria di replica istruttoria del 28 Aprile 2022 anch'essa da intendersi integralmente riportata e trascritta Si chiede altresì dichiararsi con sentenza l'inefficacia delle misure cautelari disposte dal Tribunale di Firenze con ordinanza collegiale del 11/04/2022 emessa in fase di reclamo difettando in capo a parte attrice il diritto a cautela del quale sono state emesse.

In ipotesi subordinata, e salvo gravame sul punto, si chiede che il Tribunale Ill.mo voglia dichiarare, anche in via equitativa, la parziale inefficacia e/o voglia dichiarare la parziale revoca e/o modifica dell'ordinanza cautelare collegiale di accoglimento delle misure cautelari richieste da parte attrice nella parte in cui dispone il pagamento di una penale giornaliera di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento, nonché la pubblicazione del provvedimento in questione per esteso a caratteri doppi del normale per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani nazionali, su due quotidiani locali e su due periodici a carattere nazionale anche nelle loro versioni online, considerato altresì che l'esecuzione di dette misure è risultata di fatto impossibile come risultante da documentazione acquisita dopo l'emissione del provvedimento cautelare di accoglimento ritualmente depositata con note a verbale di udienza del 31 Maggio 2022 da intendersi integralmente richiamato e trascritto



Con vittoria delle spese di lite, onorari, spese generali ed accessori fiscali se ed in quanto dovuti anche per la fase cautelare, sia interdittale che di reclamo”.

Per la convenuta Brioni S.p.A.:

“Voglia codesto ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria domanda, difesa ed eccezione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:

in via preliminare/pregiudiziale

1) dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo invece competenti, alternativamente, il Tribunale di Roma o il Tribunale di Massa;

2) dichiarare la propria carenza di giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva di Brioni S.p.A. rispetto agli asseriti illeciti posti in essere all'estero da società, diverse da Brioni S.p.A.;

nel merito

3) respingere integralmente tutte le domande avversarie, per i motivi esposti in narrativa in subordine, in via pregiudiziale

4) rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il seguente quesito pregiudiziale: È compatibile con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, e l'art. 14 della Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato digitale, una disciplina nazionale che regolamenti l'uso delle opere artistiche classificate come beni culturali custoditi dalla pubblica amministrazione e che riconosca, anche attraverso la sua qualificazione come diritto all'immagine di quelle opere, un diritto esclusivo di utilizzazione economica sulla riproduzione, in qualsiasi forma e modo, di tali opere artistiche contro sfruttamenti economici non autorizzati, senza limiti temporali e in ogni caso oltre i termini della protezione del diritto d'autore?

in ogni caso

5) con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 – In diritto, in via preliminare

A) Preliminarmente – come si è già statuito con ordinanza del 2.2.2022 – mette conto ribadire che questo Tribunale è territorialmente **competente** in relazione al caso di specie.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, ci si deve rifare ai principi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno elaborato con riferimento alla materia della lesione dei diritti della personalità perpetrata con mezzi di comunicazione di massa.



Costituisce, ormai, *ius receptum* che, in tali casi, in relazione al *forum commissi delicti* di cui all'art. 20 c.p.c., la competenza per territorio si radichi nel "luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione" (così, testualmente, le S.U., 13.10.2009, N. 21661).

Siffatto criterio garantisce certezza nella individuazione del foro competente e, segnatamente, consente di evitare il ricorso a criteri "ambulatori" della competenza, potenzialmente lesivi del principio costituzionale della precostituzione del giudice; al contempo, è coerente con la più attuale concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, ma come danno-conseguenza.

Tanto è vero che, con riferimento al tema del risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, la Suprema Corte si è incaricata di chiarire che il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini; in particolare, è da escludere la competenza "ambulatoria" dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice; né rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale (*forum damni*); è il luogo in cui il soggetto aveva il domicilio quello in cui si verificano gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione, in quanto nel contesto ambientale in cui il danneggiato, che agisce in giudizio, vive ed opera si realizza la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione, restando così individuato il giudice territorialmente competente (Cass. Civ., III, 1/12/2004, N. 22586).

Nel caso di specie – ove risulti fondata la prospettazione attorea – il luogo della realizzazione delle ricadute negative (o effetti negativi) della censurata condotta lesiva va identificato in Firenze:

- non solo perché a Firenze è custodito il bene culturale (David di Michelangelo), la cui immagine costituisce oggetto della dedotta lesione e della invocata tutela;
- ma anche perché a Firenze ha sede la Galleria dell'Accademia, che è il museo che ospita il David;
- la Galleria dell'Accademia è il museo consegnatario e custode dell'opera, cui, secondo la prospettazione attorea, si doveva chiedere l'autorizzazione per la riproduzione e l'uso dell'immagine del David;
- di conseguenza, è la Galleria dell'Accademia l'ente, cui è stato impedito il controllo sulla compatibilità dell'uso con la destinazione culturale dell'opera;



- ed è la Galleria l'ente privato degli introiti che sarebbero stati incassati se la società convenuta avesse chiesto l'autorizzazione ed avesse pagato il corrispettivo dovuto.

Dunque, Firenze è il luogo in cui il danno si è prodotto – stando alla fattispecie di illecito dedotta da parte attrice – ed è il Tribunale di Firenze il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale *forum commissi delicti*.

B) Ancora in via preliminare, rileva il Tribunale che non merita accoglimento l'eccezione di “difetto di **giurisdizione**”, che ha sollevato Brioni con riferimento ai fatti verificatisi all'estero.

A ben vedere, valgono le considerazioni già svolte con riferimento al tema della competenza, venendo in rilievo pur sempre lesioni realizzate a mezzo di strumenti di comunicazione di massa.

Ciò si coglie agevolmente leggendo il report del 5.11.2018 (all. N. 8 di produzione attorea):

“Si segnala, a margine di quanto già inviato, un ulteriore utilizzo della statua del David da parte di Brioni. Nel profilo ufficiale Brioni nel social network Instagram è comparso, dal 24 ottobre, un video realizzato per l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Hong Kong, dove appare una riproduzione della statua vestita nuovamente con abito Brioni. Il fotogramma successivo mostra la notizia postata nel canale ufficiale di Brioni (www.instagram.com/brioni_official/). Le visualizzazioni sono, in data odierna, 3311”.

C) Si rileva, sempre in via preliminare, che la competenza per territorio e la **legittimazione attiva** si situano su piani distinti:

- come si è stabilito poc'anzi, il danno si è prodotto a Firenze, ove si trovano il David ed il museo consegnatario, per cui l'azione è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale di Firenze;

- soggetto legittimato attivo non è, però, la Galleria dell'Accademia di Firenze, ma il Ministero.

La legittimazione del Ministero discende dal fatto che la titolarità del bene culturale (David) sta in capo allo Stato ed è previsto per legge che *“Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero”* (art. 4, comma secondo, C.B.C.).

La Galleria dell'Accademia di Firenze, nell'ambito della complessa organizzazione del Ministero della Cultura, si inquadra come museo di rilevante interesse nazionale ed ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale (art. 30, comma 3, lett. b, D.P.C.M. 29.8.2014, N. 171), ma trattasi pur sempre di una struttura periferica, che, ai sensi dell'art. 35 del D.P.C.M. cit., dipende funzionalmente dalla Direzione Generale Musei. Peraltro, tra le numerose funzioni indicate al comma 4 del cit. art. 35, non è previsto che la Galleria dell'Accademia possa agire in giudizio per la tutela dei beni culturali di cui è consegnataria.



Vale, pertanto, il principio che vige per le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico: sono articolazioni del Ministero, per cui lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente; le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto si evince dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, N. 1611, art. 11, comma 1 (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, N. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (cfr. Cass. S.U. 15342/06 e 7862/08).

Di qui la legittimazione attiva del Ministero della Cultura in relazione alla fattispecie che ci occupa.

D) Va disattesa, infine, l'eccezione di **prescrizione**, poiché gli illeciti contestati da parte attrice consistono nella realizzazione di attività ed opere senza le prescritte autorizzazioni ed hanno carattere permanente, nel senso che si protraggono nel tempo e vengono meno o con il conseguimento delle autorizzazioni o con la cessazione dell'attività abusiva.

Ne consegue che il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza ed è agevole rilevare che, nel caso di specie, al momento dell'esercizio dell'azione, la prescrizione quinquennale non era maturata, quand'anche si condivida l'assunto per cui talune violazioni sarebbero cessate nel 2018.

2 – In diritto, nel merito

A) Sul piano dell'inquadramento giuridico e sistematico, è importante chiarire che:

- al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale;
- tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del D.lgs. N. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 della Costituzione (C. Cost. n. 194/2013);
- gli artt. 107 e 108 del C.B.C. rimettono alle amministrazioni consegnatarie il potere di legittimare, attraverso il proprio consenso, la riproduzione dei beni culturali;
- nel Codice dei Beni Culturali si rinvengono espressi richiami alla terminologia propria del diritto all'immagine, quale il "decoro" del bene culturale (es. artt. 45 co. 1, 49 co. 1 e 2, 52 co. 1-ter, 96, 120 co. 2, C.B.C.).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato la configurabilità del diritto all'immagine in relazione a soggetti privi di personalità fisica (cfr., nel senso della risarcibilità del danno all'immagine subito da persone giuridiche, Cass. Civ. N. 12929/2007 e Cass. Civ. N. 8397/2016), oltre che in relazione ad entità prive di personalità giuridica, come nel caso delle associazioni non riconosciute (vd., ad esempio, Cass. Civ. N. 23401/2015).



E, per vero, la Suprema Corte ha financo affermato l'esperibilità della tutela dell'immagine con riferimento a meri beni, aventi rilevanza solo economica, chiarendo che *“La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio)”* (Cass. Civ. N. 18218/2009).

In tale pronuncia la Suprema Corte ha individuato, quali soggetti titolari del potere di invocare la tutela dell'immagine del bene stesso, sia i titolari del diritto di utilizzazione del bene, sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico dello stesso.

B) Nel caso di specie, le condotte delle società convenute si sono poste in aperto contrasto con l'art. 9 Cost. nonché con gli artt. 107 e 108 C.B.C. ed il danno arrecato è senz'altro ingiusto, proprio perché costituisce conseguenza della violazione di norme di legge ordinaria, oltre che di un principio costituzionale non suscettibile di compressione, con ogni implicazione – come vedremo – in punto di risarcibilità del danno patrimoniale (dovuto in applicazione degli artt. 2043 c.c., 9 Cost., artt.1 co. 2, 107 e 108 C.B.C.) e non patrimoniale (spettante in forza del combinato disposto degli artt. 2059 c.c., 9 Cost., art. 1 co. 2, 107 e 108 C.B.C.).

Che, nella fattispecie in esame, siano state poste in essere condotte illecite emerge pianamente *per tabulas*.

Basti considerare, a tal proposito, che non è contestato sul piano fattuale ed è comunque documentato che:

- Brioni S.p.a., azienda operante nel settore dell'alta sartoria, nel settembre 2018, dava inizio ad una campagna pubblicitaria utilizzando l'immagine del David senza alcuna autorizzazione;
- nello specifico, per la realizzazione del servizio pubblicitario, veniva utilizzata una copia delle dimensioni naturali della statua del David di Michelangelo, messa a disposizione dalla società Studi d'Arte Cave Michelangelo S.r.l.;
- dall'1.9.2018, data di lancio della campagna nel sito Brioni, l'operazione promozionale si estrinsecava attraverso la pubblicazione su numerosi siti internet, tra cui il sito ufficiale Brioni e la piattaforma youtube, di un video e di foto in cui la statua del David veniva utilizzata come



manichino per un capo di vestiario del brand pubblicizzato (vd. report del 17.10.2018 di cui al doc. 4 della produzione attorea);

- inoltre, la notizia e le immagini non autorizzate comparivano in portali e blog dedicati al mondo della moda; i siti indicati nel mentovato report contenevano collegamenti alle pagine segnalate e riportavano le immagini ritraenti la statua vestita con l'abito realizzato da Brioni;
- l'utilizzo non autorizzato dell'immagine del David si realizzava anche con altre modalità, in quanto le immagini della statua vestita con abiti Brioni figuravano nei negozi di importanti città europee, come Praga (vd. all. N. 6 della produzione attorea);
- nello shopping mall IFC, ad Hong Kong, il David – riprodotto in copia in materiale sintetico – veniva utilizzato come manichino da vetrina per un capo Brioni e tale operazione costituiva oggetto della pubblicazione sulla piattaforma instagram di un video raffigurante l'installazione (vd. report del 5.11.2018, allegato come doc. N. 8 della produzione attorea);
- l'immagine del David come manichino costituiva, altresì, oggetto di merchandising da parte di Brioni S.p.a., che produceva e commercializzava una t-shirt recante una raffigurazione del David in procinto di essere abbigliato con i prodotti della società; la maglietta appariva in vendita ad un prezzo variabile tra i 116 ed i 319 euro sui siti <https://modesens.es/product/brioni-tshirt-white-14293057/> e <https://modesens.ru/product/brioni-t-shirt-white-14293057/>; in entrambe le pagine si leggeva che il prodotto era "out of stock", ma il sito spiegava che il prodotto era in vendita in un sito partner, italist.com, ad accesso riservato (vd. report del 27.1.2021, di cui all'all. N. 12 della produzione attorea).

Queste le condotte illecite di cui è chiamata a rispondere Brioni: con evidenza, alcune sono ascrivibili in solido a Brioni ed a Studi d'Arte Cave (per essere stata utilizzata la statua realizzata da Studi d'Arte Cave), altre alla sola Brioni (vd. l'utilizzo del David come manichino ad Hong Kong con successiva pubblicazione su instagram).

Trova riscontro, infine, anche la condotta ascritta alla sola Studi d'Arte Cave ovvero l'utilizzo senza autorizzazione dell'immagine del David sui siti riferibili a Studi d'Arte Cave Michelangelo srl (studidarte.com dal 2006 e studidarte.it. dal 2017), come da report allegato alla produzione attorea come doc. N. 11.

È utile rilevare come, al di là dei riscontri documentali testé indicati, le condotte contestate alle società convenute non siano contestate con riferimento al fatto storico, ove sol si considerino le deduzioni svolte da Brioni S.p.A.:

- *“Proprio in forza dello stretto legame di Brioni, e del gruppo Kering, con il mondo dell'arte, per il lancio del servizio di realizzazione di capi su misura “Bespoke”, Brioni aveva ideato*



un'innovativa e originalissima forma di comunicazione, ispirata a una sfida apparentemente impossibile, ovverosia: “confezionare un abito a dir poco maestoso per una vera e propria icona” (cfr. la presentazione del progetto “Bespoke” su www.Brioni.com, ns.doc. 5) (vd. pag. 7 della comparsa conclusionale di Brioni);

- *“... Brioni ha distribuito un numero molto limitato di magliette (poco più di un centinaio) che riproducevano la statua con lo smoking oggetto del video della campagna: distribuzione che è cessata allorché la campagna è stata interrotta ...*
- *... Brioni ha spontaneamente interrotto la campagna già durante il procedimento cautelare del 2018, dopo sole poche settimane dal lancio, e da allora nulla è cambiato. La campagna ha avuto dunque una limitatissima diffusione in quanto (i) il video è stato immediatamente rimosso da ogni canale di comunicazione di Brioni, in Italia e nel mondo (inclusi i social media cinesi, cfr. ns. doc. 11) – dove il Codice dei Beni Culturali peraltro non trova applicazione, cfr. § 6; (ii) la proiezione del video è avvenuta soltanto per pochi giorni e solo in 3 negozi in Italia; (iii) è stata immediatamente cessata ogni vendita delle t-shirt, che, in ogni caso, erano state prodotte in limitati quantitativi, e sono rimaste visibili (out of stock) solo su siti web di terzi estranei a Brioni; (iii) le immagini della campagna, apparse solamente sul sito web di Brioni e sul suo canale YouTube, sono state prontamente rimosse dal brand già dal 2018” (cfr. pagg. 8 e 9 della conclusionale di Brioni).*

In analogo senso depongono le deduzioni svolte da Studi d'Arte Cave:

- *“SACM si è limitata a mettere a disposizione a titolo gratuito la propria statua senza ricevere nessun vantaggio economico, neppure indiretto a titolo pubblicitario. Il video della campagna Bespoke è stato presente sulla rete Internet per pochissimo tempo : dal Settembre 2018 epoca della sua realizzazione sino al Dicembre dello stesso anno, come ricavabile dalle difese svolte dalla co-convenuta nel procedimento Tribunale Firenze RG 15147/2018 e successiva ordinanza di rigetto a firma Dr. Niccolò Calvani del 02/01/2019 (vedasi doc. 10 di parte attrice) Pertanto nella ipotesi non creduta in cui la realizzazione di detto video debba essere considerata illecita, allora in tal caso per i motivi sopra esposti la condotta tenuta da SACM dovrà essere valutata come assolutamente minima e marginale Per quanto riguarda invece la successiva campagna pubblicitaria Bespoke posta in opera da Brioni, non si può non evidenziare che in essa SACM non ha avuto nessun apporto causale o concausale, non potendo certo interferire nelle scelte fatte da Brioni spa (tanto meno di Kering group se non addirittura soggetti terzi estranei al presente giudizio) circa la diffusione del video sui propri siti internet né tanto meno interferire nel merchandising di t-shirt raffiguranti il David cui è del tutto estranea così come è del tutto*



estranea alle attività (presunta esposizione di cloni in plastica del David) che la co-convenuta abbia eventualmente posto in essere nei suoi show-room o punti vendita (vedasi per esempio shopping mall di Hong Kong)” (vd. pagg. 29 e 30 della conclusionale di Studi d’Arte Cave);

- *“... le fotografie presenti sul sito internet di SACM certamente non ledono il decoro e la reputazione dell’originale del David custodito presso la Galleria della Accademia, né tanto meno la statua in marmo realizzata a mano libera nel lontano 2002 con pregevoli tecniche di realizzazione ad opera delle maestranze della odierna esponente. Neppure la campagna Bespoke realizzata da Brioni spa contiene elementi svalutativi ...” (vd. pag. 32 della conclusionale di Studi d’Arte Cave);*
- *“... con attenzione alle fotografie contestate oggetto del presente procedimento, che secondo il Ministero rappresenterebbero una riproduzione illegittima e non autorizzata del David, si osserva che esse sono presenti sui siti internet di SACM da parecchi anni ...” (vd. pag. 35 della conclusionale di Studi d’Arte Cave).*

C) Alla luce delle considerazioni che precedono – ed, ulteriormente, alla luce delle considerazioni che seguono –risulta fondata la domanda attorea.

Rileva il Tribunale che, nel porre in essere le condotte testé illustrate, le società convenute hanno violato le norme del Codice dei Beni Culturali, che, come si è detto, tutelano il diritto all’immagine del bene culturale e, segnatamente, sono state violate le prescrizioni contenute negli artt. 107 e 108 del corpus iuris di cui al D. Lgs. N. 42/2004.

Tali norme sono state violate, per aver le società convenute riprodotto ed utilizzato l’immagine del David di Michelangelo:

- senza ottenere – e, per vero, senza neppure richiedere formalmente – il consenso alla riproduzione;
- senza versare alcun corrispettivo per la riproduzione;

Nella specie, sono state realizzate riproduzioni illecite dell’immagine del David di Michelangelo.

Il lemma “riproduzione”, dal punto di vista letterale, rimanda al significato più comune della nozione di immagine, laddove per “immagine” si intende sia la forma esteriore degli oggetti corporei, in quanto percepita attraverso la vista, sia la forma impressa su un supporto – quale può essere una lastra o pellicola o carta fotografica – oppure su una memoria artificiale.

La nozione di riproduzione evoca, più propriamente, il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione.

Dal punto di vista teleologico, viene in rilievo la deroga all’obbligo di autorizzazione in presenza dei presupposti tassativi di cui all’art. 108, comma 3-bis.



La tassatività di tali ipotesi derogatorie conferma, *a contrario*, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione.

A monte delle fattispecie derogatorie sta, evidentemente, una valutazione – che il legislatore ha compiuto in astratto – di compatibilità di talune modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali.

A ben vedere, proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un *quid* diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che pone su un piano accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendosi financo alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108.

Qui si coglie il punto focale della tutela normativa.

Già sulla base del solo art. 108, comma 3-bis, C.B.C., esso può essere individuato nella destinazione funzionale dei beni culturali alla fruizione culturalmente qualificata e gratuita da parte dell'intera collettività, secondo modalità orientate allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione.

La *ratio* delle disposizioni in esame delinea, con evidenza, un regime di tutela, che involge anche un aspetto di carattere non patrimoniale attinente alla riproduzione del bene culturale.

Tali aspetti configurano il diritto all'immagine del bene culturale.

Dall'interpretazione teleologica delle singole norme emerge quel che, poi, trova conferma nella loro interpretazione sistematica e, cioè, che il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine.

Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione, ai sensi:

- dell'art. 3, comma 1, C.B.C., a tenore del quale “*La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione*”;

- dell'art. 6, comma 1, C.B.C., per cui “*La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. [...]*”.



Ai sensi dell'art. 1, comma 2, C.B.C., il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di “*preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio*” e “*promuovere lo sviluppo della cultura*”.

Assoluta centralità assumono a tale scopo nel C.B.C. il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l'art. 106 C.B.C. subordina l'uso individuale dei beni culturali.

La fruizione pubblica va, dunque, interpretata come un “*processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva*”, mentre non costituisce pubblica fruizione qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale.

Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti.

Ciò è del resto confermato anche dalla collocazione degli artt. 107 e 108 C.B.C. nella Parte II del testo normativo, al Titolo II, rubricato proprio “Fruizione e valorizzazione”.

Tanto è vero che non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché *ex post*) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell'utilizzo lecito dell'immagine è il consenso reso dall'Amministrazione, all'esito di una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità dell'uso prospettato con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene.

Nella specie, difettano tutti i presupposti della liceità della riproduzione, poiché:

- l'Amministrazione non ha reso il consenso alla riproduzione ed il consenso non è stato neppure formalmente richiesto;
- non è stato mai versato alcun corrispettivo per la riproduzione.

Con specifico riferimento alla campagna che ha realizzato Brioni utilizzando la statua messa a disposizione da Studi d'Arte Cave, mette conto evidenziare che è stata gravemente alterata e mortificata l'immagine del David.

Notoriamente, infatti, il David è una delle massime espressioni artistiche e scultoree (espressione, forse, impareggiabile!) del nudo maschile, che il genio di Michelangelo ha concepito e realizzato come tale, per esaltare la bellezza e la perfezione del corpo umano con una meticolosa attenzione a tutti i dettagli anatomici.

Di contro, la condotta contestata alle società convenute – e di fatto posta in essere – si è concretata nella utilizzazione del David come manichino, per esaltare e promuovere – attraverso una operazione di vestizione, che è l'esatto contrario dell'idea dell'artista – le capacità sartoriali della Brioni S.p.A.

L'opera del genio michelangiolesco è, pertanto, volgarmente asservita a finalità pubblicitarie e commerciali.



In tal modo, si umilia e si svilisce – fino ad annichilirlo – l’altissimo valore artistico e culturale dell’opera di cui si discute.

Ovviamente, le medesime considerazioni valgono per tutte le operazioni pubblicitarie e commerciali che si contestano nel caso di specie:

- vd. l’uso del David come manichino nello shopping mall IFC, ad Hong Kong, con conseguente pubblicazione sulla piattaforma instagram di un video raffigurante l’installazione (vd. report del 5.11.2018, allegato come doc. N. 8 della produzione attorea);
- vd. l’attività di merchandising eseguita da Brioni, che ha prodotto e commercializzato una t-shirt recante una raffigurazione del David in procinto di essere abbigliato con i prodotti dell’azienda.

Inoltre, con più specifico riferimento alle condotte illecite contestate alla Studi d’Arte Cave, mette conto rilevare che si è già pronunciato il Tribunale in composizione collegiale, così statuendo in sede di reclamo *ex art. 669 terdecies cpc*:

- *“Ritiene il Tribunale che l’utilizzo dell’immagine del David nel sito di una impresa commerciale, quale è la Studi D’Arte Cave Michelangelo s.r.l. che è una società a responsabilità limitata (visura CCIA doc. 17 da cui emerge che la società esercita la lavorazione artistica del marmo, pietre ed affini, lavori in mosaico e creazione di sculture), la quale in virtù della sua natura societaria persegue indubbiamente scopi di lucro, sia idoneo a svilire l’immagine del bene culturale facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa che, attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere siffatto libero utilizzo lecito o tollerato. Si evidenzia che essendovi un indubbio uso dell’immagine del bene culturale, risulta irrilevante che si tratti - per la maggioranza delle immagini, per quanto dedotto, si noti e non per tutte - delle immagini della copia dell’originale realizzata dalla reclamata, tanto più che ciò non è percepibile dal pubblico attenendo unicamente all’essere volto lo sguardo della statua a destra invece che a sinistra con diverso orientamento della fionda”.*

Questo Giudice condivide nel merito tali considerazioni e statuizioni, facendole proprie in questa sede. Come si è già anticipato richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha preso atto del processo di emersione delle *res* materiali quali espressione di profili giuridici immateriali autonomamente rilevanti e suscettibili di tutela, pur in assenza di immediata e diretta riconducibilità alla persona. L’immagine di un bene è cosa diversa rispetto all’immagine del suo titolare.



Attesa, dunque, la già riconosciuta autonomia del diritto all'immagine in relazione a beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, seppur particolarmente noti ed ammirati dal punto di vista commerciale, sarebbe del tutto irragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale, specie quando – come nel caso di specie – risulti gravemente lesa, per le ragioni e con le modalità poc'anzi evidenziate, l'immagine di un'opera di assoluto pregio artistico, che è assunta a simbolo, non solo della temperie rinascimentale che soprattutto nel nostro paese ha prodotto frutti di inestimabile valore, ma anche del nostro intero patrimonio culturale ed in definitiva del genio italico.

D) A questo punto, nel merito, è solo il caso di fare due ulteriori considerazioni.

A proposito del presunto carattere di “creatività” che caratterizzerebbe l'operazione di Brioni S.p.A., si rileva che l'operazione posta in essere da Brioni si identifica con una campagna promozionale, per pubblicizzare l'attività aziendale.

Ciò emerge con evidenza da quanto deduce la stessa convenuta a pag. 7 della propria comparsa di costituzione, ove si afferma che la campagna pubblicitaria “Bespoke” è finalizzata a promuovere un servizio che “*consente ai clienti più esigenti di Brioni di ottenere abiti personalizzati*”.

A tal fine, è stata utilizzata – come espediente di *marketing* – una riproduzione del David di Michelangelo, “*accettando una sfida sartoriale inedita: confezionare un abito a dir poco maestoso per una vera e propria icona*”. Dunque, la finalità dell'operazione non è la creazione di una nuova opera, bensì l'utilizzo di un' “opera” (“icona”) che già esiste per mostrare e pubblicizzare le capacità di sartoria che si intende promuovere e poi commercializzare.

Quanto, poi, alla pretesa “diversità” dell'opera utilizzata, è irrilevante che non sia stata utilizzata, per la campagna pubblicitaria, l'opera originale del David.

Per un verso, è finanche intuitivo che, nel caso di specie, Brioni non potesse utilizzare la scultura “in consegna” alla Pubblica Amministrazione, rivestendola con i propri abiti.

Per altro verso, è agevole rilevare che l'immagine e l'idea della statua detenuta dall'Amministrazione sono assolutamente riconoscibili nella scultura usata nella campagna pubblicitaria, al punto che nessuno potrebbe credere che si tratti della riproduzione di un'opera diversa da quella di Michelangelo.

4 – Sui danni

A) Nel caso in esame, si configura, senz'altro, un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 C.B.C. per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari.

A tal proposito, rileva la disposizione, di cui all'art. 108, comma 1, C.B.C., per cui i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto del carattere delle attività cui si riferiscono le



concessioni d'uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Ai sensi del comma sesto della medesima disposizione, gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

In applicazione di siffatta norma, la Galleria dell'Accademia ha pubblicato sul proprio sito (vd. all. N. 1 della produzione attorea) le tariffe minime stabilite per l'utilizzo delle immagini a scopo pubblicitario, prevedendo, con riferimento alla riproduzione di immagini di opere particolarmente rappresentative ("es. opere di Botticelli, Michelangelo etc.") la tariffa minima di € 20.000,00 per un anno di concessione.

B) Quanto al danno non patrimoniale, è innegabile che:

- alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità ed anche delle Sezioni Unite (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), la norma di riferimento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie) ed, al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della riconosciuti dalla Costituzione;

- rientra tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale, che com'è noto costituiscono valori fondanti del nostro ordinamento repubblicano, non modificabili neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale, l'art. 9 Cost., a tenore del quale "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*";

- il riferimento alla "Nazione" (piuttosto che allo Stato) è assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l'art. 9 Cost. attribuisce senz'altro valenza identitaria al patrimonio storico ed artistico;

- non a caso, l'art. 1 del C.B.C. richiama espressamente l'art. 9 Cost. ed, al comma secondo, sancisce che "*La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura*";

- di conseguenza, visto che ai sensi dell'art. 2 Cost. è garantito il diritto alla identità individuale, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto



irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fronte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 Cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla luce della declinazione sancita nell'art. 1 C.B.C., è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale.

Nel caso di specie, le società convenute hanno gravemente leso tali interessi, svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e commerciali.

Non v'è chi non veda come gli elementi emersi e le considerazioni svolte in questa sede diano conto della gravità dell'offesa e come concorrano a dar conto della gravità del danno anche la notorietà delle società convenute.

C) Ciò posto, tanto ai fini della quantificazione del danno patrimoniale quanto ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ravvisa la necessità di un approfondimento istruttorio, come da ordinanza separata e coeva.

La regolamentazione delle spese di lite è differita all'esito.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- a) dichiara l'illiceità delle condotte descritte al par. 2B) della parte motiva della sentenza;
- b) dichiara che, a fronte di tali condotte illecite, spetta al Ministero il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- c) ai fini della quantificazione dei danni, dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata e coeva ordinanza;
- d) spese all'esito.

Così deciso in Firenze, il 26 agosto 2023

Il Giudice

Dott. Massimo Donnarumma

